



**CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DEL CONSORZIO DIBONIFICA EST TICINO
VILLORESI**

CIG: 7094276DBE

1. Oggetto dell'incarico

L'Appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di consulenza e di intermediazione assicurativa a favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi da svolgersi con le modalità ed alle condizioni descritte nel presente capitolato tecnico-amministrativo e nel rispetto delle disposizioni fissate dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

2. Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata fino al 31/12/2020, data di scadenza ipotizzata del servizio assicurativo che dovrà essere affidato a seguito dell'attività dell'intermediario, e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto secondo il termine di conclusione delle procedure di selezione dell'operatore e degli adempimenti conseguenti, indicativamente al 1 luglio 2017.

3. Valore stimato del servizio

Lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato tecnico-amministrativo, come precisato all'art. 10 Provvigioni, non comporta per l'Ente alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, giacché il compenso per l'intermediario (di seguito anche definito broker), in ragione degli usi negoziali nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie Assicuratrici.

Il valore complessivo stimato del servizio per l'intero periodo di durata triennale delle polizze che dovranno essere oggetto di piazzamento è stimato in circa euro € 81.834,00.

La stima è stata effettuata considerando i premi attualmente pagati al netto di imposte ed oneri e il valore percentuale della provvigione posta come base dell'offerta per ogni singola polizza come da prospetto.

Per quanto riguarda le polizze RCT/RCo e Infortuni l'importo è stato calcolato considerando le retribuzioni dell'anno 2016 rivalutate del 10%.

Polizza	Premio netto annuale	Percentuale provvigione posta a base gara	Importo provvigione annuale
• Incendio/Property	€ 4.500,00	8%	€ 360,00
• Furto, rapina, porta valori	€ 6.900,00	8%	€ 552,00
• Elettronica	€ 17.400,00	8%	€ 1.392,00
• Tutela legale	€ 5.800,00	8%	€ 464,00
• Infortuni	€ 52.000,00	12%	€ 6.240,00
• RCT/Rco	€ 98.000,00	12%	€ 11.760,00
• RCA e rischi vari (motorini/ciclomotori/m otori marini/mezzi agricoli)	€ 15.500,00	8%	€ 1.240,00
• Corpi Natanti e trasporto merci	€ 14.000,00	8%	€ 1.120,00
• Centrali idroelettriche			



	€ 11.500,00	10%	€ 1.150,00
• RC Patrimoniale	€ 30.000,00	10%	€ 3.000,00

Ad oggi tutte le polizze assicurative sono accese direttamente con la Compagnia Assicuratrice tramite propria Agenzia salvo la polizza RC Patrimoniale per la quale ci si avvale dell'attività di un intermediario.

4. Prestazioni oggetto dell'incarico e tempistiche

Oggetto del servizio sono le prestazioni di seguito indicate per quanto illustrate in maniera non esaustiva. Oltre a quanto dettagliato nel presente capitolato, le prestazioni dell'intermediario dovranno includere quelle attività che rientrano nelle normali consuetudini del settore di attività, nonché i servizi migliorativi indicati nell'Offerta tecnica.

A. ANALISI DEL RISCHIO

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente. A tale riguardo si specifica che all'inizio dell'anno 2016 si è già provveduto ad una prima mappatura dei rischi dell'Ente con effettuazione anche di una stima del valore degli immobili posseduti e/o detenuti. Per tale ragione nell'affidamento che qui rileva si ritiene di limitare tale mappatura a tre macro-aree inerenti la Responsabilità Civile e che sono attualmente oggetto di ampliamento all'interno dell'attività consortile:
 - fruizione delle alzaie;
 - difesa del suolo;
 - navigazione;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo personalizzata e finalizzata alla ottimizzazione delle coperture assicurative ed al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
3. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle condizioni economiche praticate per le diverse tipologie contrattuali di polizza;
4. monitoraggio del quadro assicurativo mediante consegna, dopo 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'efficacia del contratto di cui al presente affidamento, di una Relazione sugli aggiornamenti e gli interventi proposti al fine di mantenere l'efficacia tecnica delle coperture.

B. COPERTURA DEI RISCHI

1. redazione dei capitolati tecnici relativi alle polizze che devono essere attivate, per la copertura dei rischi come individuati dal broker, per consentire l'esperimento della gara per il servizio assicurativo;
2. assistenza tecnico-professionale nelle varie fasi di gara ovvero: supporto nella predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente (stima del valore di base dell'appalto, individuazione delle caratteristiche che devono essere necessariamente possedute dagli operatori economici; individuazione dei criteri per effettuare la scelta tra i diversi operatori secondo una gara al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), supporto nella redazione delle risposte ai quesiti posti dagli



operatori economici, supporto nell'espletamento della procedura di scelta del contraente in fase di offerta;

3. assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti-polizze assicurative dopo l'espletamento della gara.

C. COLLABORAZIONE IN FASE ESECUTIVA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
2. assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'Ente avverrà alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato);
3. verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
4. verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni dei sinistri;
5. analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
6. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
7. assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso delle attività dell'Ente.

D. REPORTISTICA E MODULISTICA

1. elaborazione di report, per ciascuna polizza o polizze dello stesso gruppo (con frequenza minima annuale), sull'andamento dei sinistri aperti, pagati, riservati e senza seguito, corredato dal report sui premi incassati dalla Compagnia di assicurazione per la medesima polizza/polizze dello stesso gruppo. A tali report andrà allegata una analisi complessiva della sinistrosità della polizza/polizze dello stesso gruppo in base al rapporto sinistri/premi, e una valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative.

Fatto salvo le tempistiche eventualmente già indicate, le attività di cui alla sezione A) ANALISI DEI RISCHI punti 1), 2) e 3) e alla sezione B) COPERTURA DEI RISCHI punti 1) e 2) devono essere svolte secondo i seguenti termini:

- **entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto** dovrà essere presentata la **relazione illustrativa** degli interventi proposti per procedere alle necessarie coperture dei rischi dell'attività, con relativi **Capitolati tecnici** delle polizze da attivare con la procedura di affidamento del servizio assicurativo con esclusione delle coperture RCT/RCo;
- **entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto** dovrà essere consegnata la **relazione illustrativa** degli interventi proposti per la copertura RCT/RCo, inclusiva dell'analisi delle tre macro-aree sopra indicate, con relativi **Capitolati tecnici** delle polizze da attivare con la procedura di affidamento del servizio assicurativo. Nel medesimo termine dovrà provvedersi alla consegna di quanto necessario per la stesura definitiva degli **atti della gara** per l'affidamento del servizio assicurativo (ai fini esemplificativi ma non esaustivi: stima del valore di base dell'appalto, individuazione delle caratteristiche che



devono essere necessariamente possedute dagli operatori economici; individuazione dei criteri per effettuare la scelta tra i diversi operatori secondo una gara al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa etc.).

5. Modalità di esecuzione del servizio

Il broker si impegna a svolgere il servizio oggetto dell'affidamento nel rispetto di ogni obbligo, onere o prescrizione previsti dalla normativa sull'attività di intermediazione e supporto assicurativi.

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Il broker dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze assicurative, come indicato al precedente art. 4.

Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta (posta elettronica certificata, email, fax, lettera raccomandata, etc.).

6. Obblighi del Broker

Il broker si obbliga a:

- a) svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
- b) non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con l'Ente, né stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Consorzio senza che lo stesso abbia previamente dato indicazioni in proposito;
- c) comunicare al Consorzio tempestivamente, ed in ogni caso non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione eventualmente richiesta dall'Ente necessaria per l'esecuzione del contratto. Il Broker si impegna altresì a comunicare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;
- d) provvedere a propria cura e spese al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge relativi al personale adibito all'esecuzione della commessa e alla corresponsione agli stessi di un trattamento normativo e economico in piena conformità alle leggi e ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria. Il Consorzio effettuerà i controlli previsti dalle leggi sulla regolarità contributiva e fiscale dell'aggiudicatario;
- e) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
- f) garantire l'idoneità, l'onestà, l'affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
- g) comunicare per iscritto all'Ente le generalità e la qualifica del personale incaricato dello svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- h) garantire, in ogni caso, che tutti i prodotti software e i supporti informatici utilizzati nell'ambito del presente appalto sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele;



- i) garantire che i dispositivi e/o le soluzioni tecniche, o di altra natura, adottate non violino diritti di brevetto, d'autore e in genere privativa altrui; qualora venga promossa nei confronti del Consorzio azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il broker assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico dell'Ente, manlevando e tenendo indenne quest'ultimo.

7. Organizzazione del servizio

Il broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per l'Ente, che sarà il Responsabile del servizio, e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal broker nell'Offerta Tecnica presentata.

Qualora si manifestasse la necessità di modificare le figure professionali sopra indicate la risorsa subentrante dovrà avere competenza ed esperienza non inferiori a quella sostituita e dovrà essere approvata dall'Ente.

Il Consorzio si riserva di chiedere la sostituzione delle figure incaricate che ritenga, a suo insindacabile giudizio, non idonee alla perfetta esecuzione del servizio; tale sostituzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e previa approvazione della nuova risorsa da parte dell'Ente.

Tutto quanto sopra indicato senza oneri a carico dell'Ente.

8. Riservatezza

Il broker è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il Consorzio.

Tutti i documenti, elaborazioni e dati prodotti dal broker nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto (statistiche, prospetti, ecc.), sia in forma cartacea che elettronica, saranno di esclusiva proprietà del Consorzio, con divieto per il broker di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità, se non su autorizzazione dell'Ente. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'aggiudicatario.

9. Trasferimento pratiche

Nell'ultimo mese di efficacia del contratto di cui al presente appalto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'Ente, per un periodo di almeno 7 (sette) giorni lavorativi, personale idoneo a garantire il trasferimento al broker subentrante e/o a dipendenti dell'Ente del know-how e delle competenze relative al servizio di intermediazione e consulenza assicurativa svolte in favore dell'Ente.

10. Provvigioni

I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di gara.

La percentuale definita nel corso della presente gara sarà indicata nelle procedure di affidamento che saranno indette dal Consorzio per la selezione delle polizze assicurative e non sarà modificabile per l'intera durata del presente appalto, incluso l'eventuale periodo



di proroga. Sarà, perciò, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli tecnici per la successiva gara assicurativa e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

La provvigione sarà applicata ai premi imponibili dei contratti assicurativi conclusi a seguito di procedura di gara in cui ci si sia avvalsi della collaborazione del broker, ovvero altrimenti conclusi con la collaborazione del broker.

Il Consorzio, perciò, non provvederà al pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivati direttamente o indirettamente dall'assunzione e dall'esecuzione dell'incarico da parte dell'intermediario.

La liquidazione della provvigione sarà in ogni caso subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità e di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge.

Nel caso in cui il Consorzio non bandisca gare di appalto per l'affidamento di servizi assicurativi o, comunque, per qualunque motivo, non proceda all'aggiudicazione di gare d'appalto o altre procedure di affidamento per le quali si è avvalso della consulenza del broker o alla stipula dei relativi contratti, il broker non potrà avanzare alcuna pretesa per l'attività svolta.

11. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato al broker; il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Consorzio i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Non sono imputabili al Consorzio gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal broker. Il broker si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento alle imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

12. Garanzia e Polizza assicurativa

Il broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto i seguenti documenti:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del Consorzio, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nella lettera di invito;
- copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni; la polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere almeno il massimale determinato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Il Consorzio ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del broker per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Consorzio ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali prescritte all'art. 16 o in tutti gli altri casi previsti dal presente disciplinare, oltre il risarcimento di tutti gli ulteriori danni.

In ogni caso il broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni



lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

13. Responsabilità

Il broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

Il broker assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, all'Ente, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dell'Ente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte di tali obblighi, il broker ha in essere una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale come prevista all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti dell'Ente. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni del broker saranno opponibili all'Ente.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto sottoscritto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte dell'Ente, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta comunque ferma la responsabilità del broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

La polizza sopracitata dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese appaltatrici (in caso di subappalto) e subfornitrici e dalle imprese mandanti.

Il broker è tenuto a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.

Ove il broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa richiesta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

14. Cessione del contratto e subappalto

E' fatto divieto al broker affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto, fatto salvo le ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016.

È vietata la cessione dei crediti.

Per la particolare tipologia delle prestazioni in oggetto il subappalto è ammesso solamente per servizi informatici richiesti e per i servizi di formazione e aggiornamento offerti.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'affidatario, che rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto in subappalto.



15. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il broker si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il broker è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i comunicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il broker, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Broker medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il rapporto contrattuale sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

16. Penali per inadempienza

Qualora durante l'esecuzione del servizio il Consorzio riscontri delle inadempienze contrattuali inerenti termini temporali sarà applicata, previo contraddittorio, una penale giornaliera forfettaria di €100,00.

Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta dell'Ente, cui il broker avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica.

La penale verrà inderogabilmente applicata se l'operatore non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Consorzio, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento, d'intesa con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, e notificata per iscritto all'operatore.

Il Consorzio, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico-amministrativo; in tal caso, l'operatore si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo o al valore inferiore se già parzialmente svincolata. Il mancato reintegro nei termini previsti dal Consorzio comporterà per l'operatore le conseguenze previste dallo stesso articolo.

Resta ferma la responsabilità del broker per gli importi eccedenti l'ammontare della fidejussione al momento dell'escussione e il diritto del Consorzio al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto all'articolo successivo.

17. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'operatore diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dal Consorzio nonché il diritto dello stesso di escutere la garanzia definitiva.

La risoluzione, previa comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata (A/R), interverrà con effetto dalla notifica nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;



- b) reiterata e grave violazione da parte dell'operatore della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente capitolato tecnico-amministrativo, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta tecnica ed economica;
- c) venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) venir meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all'iscrizione da parte dell'intermediario;
- e) violazione del divieto del subappalto del servizio al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 14;
- f) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste dal Codice degli appalti;
- g) applicazione delle penali per un importo pari al 10% del valore dell'affidamento;
- h) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- j) grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale;
- k) venir meno della polizza assicurativa di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
- l) mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12;
- m) le ulteriori ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto, il broker ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In particolare, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati all'Ente, tra cui le maggiori spese che il Consorzio dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del servizio e/o per indire una nuova gara per l'affidamento dello stesso, ove non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il broker rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all'operatore l'obbligo di trasferire in forma adeguata agli uffici di riferimento dell'Ente, o al broker subentrante su richiesta del Consorzio, i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

Ove si verificano le circostanze di cui commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di cui al presente capitolato tecnico-amministrativo con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Operatore di qualsivoglia natura.

18. Recesso

Il Consorzio a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione può decidere in qualsiasi momento di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

Alla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni alcuno all'Ente; in particolare andranno rispettate le previsioni di cui all'art. 9.



Il Broker rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

19. Effetti della risoluzione, del recesso e delle ulteriori ipotesi di cui all'art. 110

L'eventuale risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso, non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del broker, salvo quanto previsto di seguito.

In caso di risoluzione del contratto per il servizio che qui interessa in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del broker, la risoluzione o il recesso stessi saranno comunicati alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell'individuazione di un nuovo consulente assicurativo, interagiranno esclusivamente con l'Ente, acquisendo dallo stesso i premi lordi, scorporati della provvigione spettante al broker.

Ove si verificano le circostanze di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. Domicilio legale - Controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà al broker di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari del presente atto, il broker elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede legale.

21. Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono posti a carico dell'Appaltatore.